

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° settembre 2026, n. 158.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri». (26G00175) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Casabona. (26A04725) ... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 23 luglio 2026.

Modifiche al decreto 19 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli». (26A04730) Pag. 5

DECRETO 30 luglio 2026.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli per i territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. (26A04729) ... Pag. 6

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Friuli Aquileia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Friuli Aquileia». (26A04726) Pag. 8

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione dei vini DOC Grance Senesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Grance Senesi». (26A04727) Pag. 10



DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Malvasia delle Lipari» ed alla IGP «Salina». (26A04728)..... Pag. 12

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 7 luglio 2026.

Presa d'atto delle rinunce alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate nel 2022 e nel 2023. (26A04768)..... Pag. 14

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» a spostare la sede principale di Milano, con contestuale diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 20 a 16 unità e, per l'intero corso, da 80 a 64 unità. (26A04501)..... Pag. 15

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training school» a spostare la sede periferica di Spoleto, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04502)..... Pag. 16

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «S.A.P.P. – Scuola dell'accademia di psicoterapia psicoanalitica» a spostare la sede principale di Roma, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04503)..... Pag. 17

DECRETO 17 luglio 2026.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia psicoanalitica» a spostare la sede principale di Brescia, con contestuale aumento del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 11 a 20 unità e, per l'intero corso, da 44 a 80 unità. (26A04499)..... Pag. 18

DECRETO 17 luglio 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Outdoor setting srl» a modificare la propria denominazione in «Outdoor setting – Scuola di specializzazione in psicoterapia multisetting». (26A04500)..... Pag. 18

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arti pubblicitarie», in Copertino, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04387)..... Pag. 19

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.L. Service società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (26A04388)..... Pag. 20

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa degli alberi – Società cooperativa edilizia di abitazione», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore. (26A04389)..... Pag. 21

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cataldo società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A04390)..... Pag. 21

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Containers transport soc. coop. a r.l. in sigla C.C.T. s.c. a r.l. in liquidazione», in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04391)..... Pag. 22

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ediltek servizi per lo spettacolo e l'edilizia società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore. (26A04392)..... Pag. 23

DECRETO 13 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopservice società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04516)..... Pag. 24

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia I Fontanili», in Segrate e nomina del commissario liquidatore. (26A04517)... Pag. 25

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «G. Emma – Società cooperativa sociale», in Bono e nomina del commissario liquidatore. (26A04518)..... Pag. 25



DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gabriele società cooperativa sociale», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore. (26A04519) Pag. 26

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grecale società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Lipomo e nomina del commissario liquidatore. (26A04520) Pag. 27

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Nuovo Pungitopo in liquidazione», in Ventasso e nomina del commissario liquidatore. (26A04521) Pag. 28

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Konverge società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04522) Pag. 29

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tutto Natura società cooperativa in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore. (26A04523) Pag. 30

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «3D società cooperativa», in Calvenzano e nomina del commissario liquidatore. (26A04524) Pag. 31

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.NI.MA. Lab Orvieto società cooperativa in liquidazione», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore. (26A04525) Pag. 32

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alternativa Onlus – Società cooperativa sociale», in Cassola e nomina del commissario liquidatore. (26A04526) Pag. 32

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gmb società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. (26A04527) Pag. 33

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Planet Service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Cortona e nomina del commissario liquidatore. (26A04528) Pag. 34

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «So. Ve.La. Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Ceneselli e nomina del commissario liquidatore. (26A04529) Pag. 35

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lameneghina società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04530) Pag. 36

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 giugno 2026.

Autorizzazione all'inclusione nell'elenco delle infrastrutture viarie che assumono la qualifica di Smart Road di tipo I. (26A04746) Pag. 37

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 settembre 2026.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nella Regione Veneto. (Ordinanza n. 1209). (26A04785) Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ricognizione sistematica delle rappresentanze diplomatiche attualmente esistenti (26A04747) Pag. 46

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2026 (26A04667) Pag. 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2026 (26A04668) Pag. 50



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2026 (26A04669)	Pag. 51	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2026 (26A04676)	Pag. 54
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2026 (26A04670)	Pag. 51	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2026 (26A04677)	Pag. 55
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2026 (26A04671)	Pag. 52	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 agosto 2026 (26A04678)	Pag. 55
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2026 (26A04672)	Pag. 52	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2026 (26A04679)	Pag. 56
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2026 (26A04673)	Pag. 53	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2026 (26A04680)	Pag. 56
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2026 (26A04674)	Pag. 53	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2026 (26A04681)	Pag. 57
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2026 (26A04675)	Pag. 54	Ministero della difesa	
		Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito (26A04731)	Pag. 57



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° settembre 2026, n. 158.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Isola di Capri»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) Punta Campanella».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).

3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1311):

Presentato dalla Senatrice Lavinia MENNUNNI (FdI) ed altri, il 27 novembre 2024.

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 23 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 30 settembre 2025; il 21 e il 28 ottobre 2025; il 27 e il 28 gennaio 2026;

Esaminato in Aula e approvato il 28 gennaio 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2772):

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente il 3 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente il 4 marzo 2026; il 1° aprile 2026; il 26 maggio 2026; il 10, l'11 e il 23 giugno 2026; il 22 luglio 2026;

Nuovamente assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa il 3 agosto 2026.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede legislativa e approvato, definitivamente, il 4 agosto 2026.

NOTE

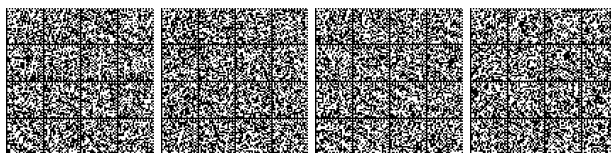
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 292 del 13 dicembre 1991, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 (*Aree marine di reperimento*). — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi



marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Isola di Capri;
- d-bis) Punta Campanella;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca;
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
- ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
- ee-sexies) Capo Milazzo;
- ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente;
- ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001:

«Art. 8 (*Aree naturali protette*). — 1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate «Saline di Cervia» e «Saline di Tarquinia» è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, sentiti i comuni interessati, è istituito il Parco nazionale «Costa dei Trabocchi e Teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa dei Trabocchi e Teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

«*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».

5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera *ee-quater*) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: «è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «, Lazio e Molise».

7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.

8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».

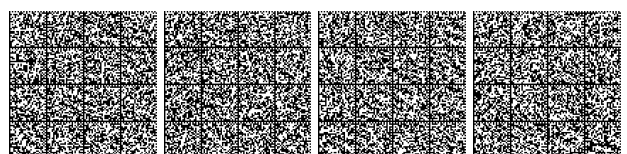
9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente».

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.»

26G00175



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Casabona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Casabona (Crotone) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto a riposo dottor Mauro Passerotti, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Natascia Notarianni e dal funzionario economico-finanziario dott.ssa Maria-luisa Tripodi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026 ;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Casabona (Crotone), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del
Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro
dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2026
Reg. n. 3648

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, la gestione del Comune di Casabona (Crotone) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile dalla permeabilità all'influenza esterna della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Crotone nella relazione del 12 giugno 2026, integrata con nota del 14 luglio 2026, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non è terminata.

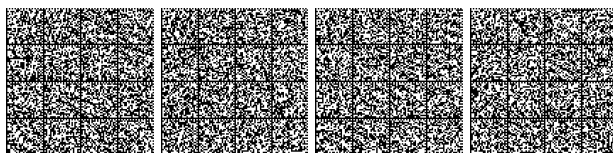
La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi il 14 luglio 2026, integrata con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Catanzaro - direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica di Crotone, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'azione amministrativa della commissione è stata centrata sui settori che in sede di verifica ispettiva avevano fatto emergere le criticità che hanno poi determinato lo scioglimento dell'ente, perseguendo, come obiettivo prioritario, la riorganizzazione dell'apparato burocratico contestualmente al ripristino della legalità in tutti gli ambiti di attività dell'amministrazione locale.

Come evidenziato dal prefetto di Crotone, la commissione straordinaria, sin dai primi mesi del proprio operato, ha elaborato linee di indirizzo generali per la macchina amministrativa e fornito impulsi preliminari a una serie di iniziative e procedimenti, la cui attuazione e il cui controllo richiedono tempo ulteriore rispetto al termine attualmente assegnato alla gestione commissariale, sussistendo il rischio, in caso di mancata proroga, di un ritorno alle preesistenti pratiche di mala amministrazione.

Innanzitutto, l'organo commissariale si è adoperato per il rinnovamento e l'ampliamento dell'apparato burocratico comunale mediante l'assunzione di nuovo personale. In particolare, il varo del piano triennale dei fabbisogni del personale, nel contesto del PIAO 2025-27, ha consentito di avviare l'iter concorsuale per assumere due operatori, un funzionario di elevata qualificazione con profilo di ingegnere o architetto da destinare all'ufficio tecnico, un funzionario contabile per il servizio finanziario e un istruttore per il servizio tributi. Appare oltremodo auspicabile che le procedure concorsuali e assunzionali in corso, la cui conclusione è prevista entro il mese di aprile 2027, proseguano sotto la direzione e il controllo dell'attuale terna commissariale.



Altra iniziativa commissariale prodromica al ripristino della legalità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è stata l'adozione di regolamenti in settori che ne erano sprovvisti, quali quello concernente la polizia locale e quello riguardante l'utilizzo di immobili di proprietà dell'ente. A tal proposito, il prefetto di Crotone segnala due ambiti di amministrazione particolarmente delicati, i cui regolamenti sono ancora in fase di elaborazione, così da richiedere la perdurante supervisione della commissione straordinaria. Si tratta dei regolamenti concernenti, rispettivamente, l'erogazione di contributi comunali a beneficio di nuclei familiari bisognosi, già oggetto di attenzione in sede di accesso ispettivo, e la rete comunale di videosorveglianza con la predisposizione di fototrappole, indispensabile al fine di scongiurare lo sversamento abusivo di rifiuti e materiali inquinanti.

Intenso, poi, è stato l'impegno dell'organo commissariale nel dare impulso, e assicurare un costante monitoraggio, ai lavori pubblici, in particolare nel settore ambientale, con il mandato a una ditta specializzata di procedere allo sgombero di un'isola ecologica che versa da molto tempo in stato di abbandono. Detto sgombero, essenziale per il recupero della funzionalità del sito, è attualmente in corso, e dovrebbe concludersi a novembre 2026.

La relazione prefettizia elenca numerose iniziative disposte nell'ambito dei lavori pubblici il cui completamento rende quanto meno auspicabile, se non necessaria, la proroga dell'attuale gestione commissariale. Tra tali progetti, due in particolare si segnalano per l'entità economica. Si tratta, in primo luogo, della messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio scolastico di un istituto comprensivo sulla base di un finanziamento di oltre 1,7 milioni di euro da parte della Regione Calabria, di cui si prevede il completamento a dicembre 2026 con il trasferimento delle aule dalle attuali sedi provvisorie.

Si segnalano i lavori di rigenerazione ed efficientamento di un centro sportivo, cofinanziati per 660.000 euro dal Ministero dello sport e della salute e per ulteriori 66.000 euro mediante l'impegno di somme trasferite a fondo perduto dal Ministero dell'interno. Approvato il progetto esecutivo, è in corso di pubblicazione il bando di gara presso la stazione unica appaltante della Provincia di Crotone. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di maggio 2027.

Ulteriori lavori in corso, distinti dagli interventi sopra menzionati ma ugualmente rientranti nell'ambito dei servizi per l'infanzia e la gioventù, riguardano la refezione scolastica. In proposito, oltre alla manutenzione straordinaria di una mensa finanziata con risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a oltre 267 mila euro, in corso di ultimazione, si segnalano i lavori per una seconda mensa a servizio di una scuola d'infanzia, resi possibili da ulteriori 347.500 euro derivanti da risorse del MIUR, per i quali è in corso la definizione di perizia di variante per le opere di dettaglio.

Particolarmente rilevante, ai fini del ripristino e della preservazione della legalità su tutto il territorio comunale, è poi l'implementazione di una rete di videosorveglianza, peraltro oggetto, come si è detto, di impulso regolamentare da parte dell'organo commissariale. Sono state recentemente espletate le relative procedure di gara a mezzo della piattaforma informatica MEPA, in attesa del nulla osta definitivo da parte del Ministero dell'interno, che finanzia l'opera per l'intero importo di 100 mila euro.

Altri lavori in corso includono progetti dall'impatto economico più modesto, ma di particolare interesse per la popolazione locale, quali l'ampliamento del cimitero della frazione di Zinga, nonché la messa in sicurezza della viabilità comunale mediante un efficiente sistema di raccolta delle acque. Peraltro, attualmente, l'inesistenza di tale sistema causa frequentemente danni da infiltrazione negli edifici, esponendo l'ente a possibili contenziosi.

Oggetto di plurime sollecitazioni da parte degli imprenditori agricoli locali è stata, in particolare, la messa in sicurezza delle strade interpoderali che attraversano il territorio comunale, il cui stato, già precario, è ulteriormente peggiorato a seguito di recenti eventi atmosferici estremi. Le relative opere risultano in corso di esecuzione, per un importo preventivato di 40 mila euro da finanziarsi

interamente con, anche in questo caso, fondi del Ministero dell'interno. La commissione straordinaria ritiene oltremodo importante supervisionare i lavori in questione fino al loro completamento, previsto nel settembre 2026, al fine di onorare un preciso impegno assunto con la cittadinanza nel corso di diversi incontri pubblici e recuperare così la fiducia della popolazione locale nelle istituzioni e nella legalità.

Sempre nell'ambito dei lavori pubblici, si segnala, infine, la richiesta di un finanziamento di euro 436 mila avanzata dal Comune di Casabona nei confronti della Regione Calabria per l'adeguamento antisismico della casa comunale sita in Palazzo Munto. Ultimata l'istruttoria da parte dei competenti organi regionali, si è attualmente in attesa della relativa graduatoria. Il completamento di tale progetto, al pari degli altri interventi sopra menzionati, è ritenuto necessario dalla commissione straordinaria, sia per mettere a frutto il lavoro fin qui svolto, sia per lasciare un segno visibile alla cittadinanza dei risultati conseguiti dalla gestione commissariale.

Oltre all'ampio programma di lavori sopra descritto, ugualmente rilevante appare l'opera di ricognizione e regolarizzazione del patrimonio comunale avviata dalla commissione straordinaria con riferimento agli alloggi di edilizia popolare e ai terreni agricoli comunali. Riguardo a questi ultimi è stato adottato un regolamento che prevede la concessione in locazione a privati per periodi di quindici anni ed è stato dato mandato al responsabile del Servizio patrimonio di pubblicare il relativo bando di gara. Nel frattempo, tuttavia, è emerso che molti dei suddetti terreni sono gravati da usi civici. Ogni ulteriore iniziativa in merito è dunque subordinata a un censimento reale ed effettivo dei terreni in questione, attualmente in corso.

Infine, la commissione straordinaria ha dovuto fronteggiare la gestione di diversi contenziosi aperti, per cui è stata affidata l'assistenza legale a un professionista esterno nel rispetto della normativa di diritto dei contratti pubblici. Alcuni procedimenti complessi e risalenti anche di molti anni, ereditati dalle precedenti amministrazioni, appaiono a rischio di contenziosi.

La relazione prefettizia evidenzia inoltre la necessità di prorogare la gestione commissariale al fine di assicurare il completamento di lavori volti alla realizzazione di un parco naturalistico e archeologico collocato nel sito che ospitava un ex mattatoio, per i quali è stato ottenuto un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro.

Le numerose iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono state, quindi, tutte portate a termine, pertanto il prefetto di Crotone ha chiesto la proroga di sei mesi della gestione commissariale, anche in considerazione, come sopra evidenziato, delle risultanze emerse nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Catanzaro - direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica di Crotone.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04725



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 2026.

Modifiche al decreto 19 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

Visto, in particolare, l'art. 1 del regolamento (UE) 2026/471 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni viticole;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ove si prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a dare attuazione ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea in materia di politica comune agricola e forestale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni con-

cernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;

Ritenuto necessario adeguare il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 alla nuova normativa in materia di autorizzazioni viticole introdotta dal regolamento (UE) 2026/471;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 7 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto ministeriale
19 dicembre 2022, n. 649010*

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 1, comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Periodo di commercializzazione: dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.»;

b) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

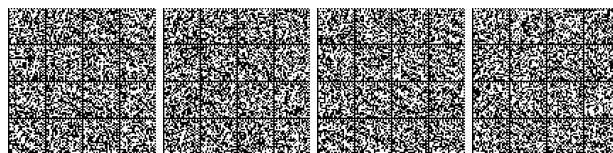
«2. Le autorizzazioni concesse in conformità del presente articolo sono valide fino all'ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse.»;

c) all'art. 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. I produttori titolari di un'autorizzazione valida, concessa in conformità al presente articolo prima del 1° gennaio 2025, non sono soggetti alle sanzioni di cui al successivo art. 19, a condizione che essi informino le autorità competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intendono avvalersene. Analoga informazione alle autorità competenti, entro i medesimi termini temporali, è effettuata dai titolari di un'autorizzazione concessa conformemente all'art. 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

«2-ter. A seguito di richiesta motivata del titolare di un'autorizzazione all'impianto, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, le regioni possono disporre di non applicare le sanzioni previste dal successivo art. 19.»;

«2-quater. Qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116, il Ministero ha facoltà di prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni concesse in conformità del presente articolo da utilizzare in tale superficie che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Le autorizzazioni all'impianto possono essere



prorogate a norma del presente comma una sola volta. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le autorità competenti che egli rinuncia all'autorizzazione, non si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 19.»;

d) all'art. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni concesse in conformità al presente articolo a far data dal 18 marzo 2026 e le autorizzazioni concesse in conformità al presente articolo che sono valide alla data del 18 marzo 2026 rimangono valide fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa in conformità al presente articolo durante il periodo di sua validità non sono soggetti a sanzioni.»;

e) all'art. 12 il comma 3 è soppresso;

f) all'art. 17 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«6 Le autorizzazioni concesse in conformità al presente articolo scadono l'ultimo giorno dell'ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validità.».

Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A04730

DECRETO 30 luglio 2026.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli per i territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

Visto, in particolare, l'art. 1 del regolamento (UE) 2026/471, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni viticole;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2026 recante, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia il 16 e il 17 novembre 2025»;

Vista la nota prot. n. 565799 del 14 maggio 2026, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha richiesto l'estensione della validità delle autorizzazioni per nuovi impianti da utilizzare nelle superfici regionali;

Visto il decreto dell'assessore delegato alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia, d'intesa con il presidente della regione, n. DCR/1208/PC/2025 del 17 novembre 2025;

Vista l'allerta regionale n. 24/2025 emessa dalla protezione civile regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alle ore 12,15 del 16 novembre 2025;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2026, n. 1182 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e Udine»;

Visto il decreto del 30 marzo 2026, DCR/2/CD20/2026, con cui il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento, ha individuato i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 con riferimento alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026, recante «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio e per tutto il mese di febbraio 2026 nei territori della Regione Sardegna»;

Vista la nota prot. n. 14623 del 18 giugno 2026, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha richiesto l'estensione di validità delle autorizzazioni per nuovi impianti da utilizzare nelle superfici individuate dal sopracitato decreto ministeriale 27 maggio 2026;

Vista la delibera regionale della Regione autonoma della Sardegna del 24 aprile 2026;

Visto l'allegato A alla nota n. 14623 del 18 giugno 2026 della Regione autonoma della Sardegna, concernente la delimitazione dei territori interessati dai danni causati dagli eventi climatici;

Visto l'allegato B alla nota n. 14623 del 18 giugno 2026, della Regione autonoma della Sardegna, riguardanti gli eventi calamitosi del gennaio-febbraio 2026;

Visto l'allegato C alla nota n. 14623 del 18 giugno 2026 della Regione autonoma della Sardegna, relativo all'evento di «Maltempo registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026 (incluso Ciclone Harry) nel territorio regionale»;

Visto l'allegato D alla nota della Regione autonoma della Sardegna prot. n. 14623 del 18 giugno 2026, che in-

tegra la nota sopracitata relativa all'evento di «Maltempo registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026 (incluso Ciclone Harry) nel territorio regionale.»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026, recante «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Sicilia»;

Vista la nota prot. n. 26792 del 13 febbraio 2026, con la quale la Regione Siciliana ha richiesto l'estensione di validità per le autorizzazioni per nuovi impianti da utilizzare nelle superfici individuate dal sopracitato decreto ministeriale 27 maggio 2026;

Vista la delibera n. 226 del 17 giugno 2024, della Regione Siciliana, relativa al «Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana»;

Vista la delibera n. 47 del 29 gennaio 2026, della Regione Siciliana, relativa al «Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nel periodo 19-21 gennaio 2026»;

Vista la nota FODAF Sicilia prot. n. 288 del 9 febbraio 2026, con la quale la FODAF Sicilia ha rappresentato la necessità di fissare un termine di utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto che tenga conto delle circostanze eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;

Ritenuto necessario accogliere le richieste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 23 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

1. Il termine di validità delle autorizzazioni concesse in conformità dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione 2025-2026, da utilizzare nel territorio delle Province di Gorizia e Udine è stabilito al 31 luglio 2027.

Art. 2.

Autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti nella Regione autonoma della Sardegna

1. Il termine di validità delle autorizzazioni concesse in conformità dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che scadono entro la fine della campagna



di commercializzazione 2025-2026, da utilizzare nelle aree individuate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2026, è stabilito al 31 luglio 2027.

Art. 3.

Autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti nella Regione Siciliana

1. Il termine di validità delle autorizzazioni concesse in conformità dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione 2025-2026, di vigneti da utilizzare nelle aree individuate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2026, è stabilito al 31 luglio 2027.

Art. 4.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato dalla Corte dei conti il 24 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1093

26A04729

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Friuli Aquileia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Friuli Aquileia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità

per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2014, n. 6720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC Friuli Aquileia (di seguito Consorzio di tutela) ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli Aquileia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Friuli Aquileia»;

Considerato che il Consorzio di tutela ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli Aquileia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota del 4 marzo 2026 (prot. Masaf n. 0107886 del 5 marzo 2026) dall'Organismo di controllo, CEVIQ Certificazione vini e prodotti italiani di qualità S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Friuli Aquileia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 29 gennaio 2014, n. 6720, al Consorzio di tutela, con sede legale in Aquileia (UD), via dei Patriarchi, n. 18, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Friuli Aquileia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 29 gennaio 2014, n. 6720, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04726

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione dei vini DOC Grance Senesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Grance Senesi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024,



n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regola-

menti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale, della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la promozione dei vini DOC «Grance Senesi» ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Grance Senesi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la promozione dei vini DOC «Grance Senesi», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio per la promozione dei vini DOC «Grance Senesi» richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Grance Senesi»;

Considerato che il Consorzio per la promozione dei vini DOC «Grance Senesi» ha dimostrato a rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grance Senesi», sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. con nota prot. n. 438/2026 del 2 marzo 2026, acquisita al prot. Masaf n. 0102333 del 2 marzo 2026;

Considerato che, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dall'Amministrazione con nota prot. Masaf n. 0194783 del 27 aprile 2026 in ordine alla compagine associativa del consorzio, sono stati acquisiti ulteriori elementi istruttori e chiarimenti da parte del consorzio e dell'Organismo di controllo con comunicazioni acquisite ai prot. Masaf nn. 0232407 del 15 maggio 2026, 0234870 del 18 maggio 2026, 0251194 del 26 maggio 2026 e 0387248 del 7 agosto 2026;



Considerato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, risultano confermati i requisiti di rappresentatività previsti dall'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della DOC «Grance Senesi» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Grance Senesi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242 e successive modifiche ed integrazioni, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della DOC «Grance Senesi», con sede legale in fraz. Serre di Rapolano – Rapolano Terme (SI), via dell'Antica Grancia, snc, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOC «Grance Senesi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23390 e successive modifiche ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04727

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Malvasia delle Lipari» ed alla IGP «Salina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità

per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;

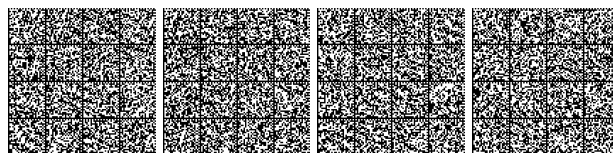
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026, con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) 1308/2013, 33/2019 e 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina (di seguito consorzio di tutela) ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Malvasia delle Lipari» ed alla IGP «Salina»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del consorzio di tutela, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il consorzio di tutela richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGP «Salina»;

Considerato che il consorzio di tutela ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGP «Salina». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 0003348/2026 del 9 aprile 2026 (prot. Masaf n. 0171387/2026) dall'Autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio di tutela a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGP «Salina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina, con sede legale in Santa Maria di Salina (ME), via Umberto I n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Malvasia delle Lipari» e sulla IGP «Salina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4054, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04728

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2026.

Presa d'atto delle rinunce alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate nel 2022 e nel 2023.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al FOI relativamente alle procedure del 2022;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, viene stabilito il rifinanziamento del FOI per le procedure del 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono disciplinate le procedure per l'accesso, su base semestrale, al predetto fondo per l'anno 2023;

Visti i decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, id 25491 del 28 marzo 2023, n. 159 del 26 maggio 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 153 del 2 aprile 2024 e n. 157 del 19 aprile 2024, con i quali è stata disposta la definitiva assegnazione delle risorse del fondo agli interventi in possesso dei requisiti, con riferimento alle procedure del 2022 e del 2023;

Considerato che alcuni enti attuatori hanno manifestato l'intenzione di rinunciare, totalmente o parzialmente, al contributo definitivamente assegnato con i decreti sopra menzionati;

Viste le note prot. n. 23063 del 25 febbraio 2026 del Ministero dell'interno, prot. n. 32023 del 16 febbraio 2026, prot. n. 67319 del 20 marzo 2026 e prot. n. 135793 del 28 maggio 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito, port. n. 281 del 24 febbraio 2026 del Ministero della giustizia, prot. n. 447 del 19 gennaio 2026 e prot. n. 2185 del 13 aprile 2026 del Ministero della cultura, prot. n. 5276 del 18 agosto 2025 e prot. n. 5087 del 12 maggio 2026 del Ministero della salute, prot. n. 11256 del 6 marzo 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, prot. n. 6674 dell'11 dicembre 2025, prot. n. 1020 del 6 marzo 2026, prot. n. 1314 del 18 marzo 2026, prot. n. 55376 del 1° aprile 2026 e prot. n. 1994 del 16 aprile 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Unità di missione per l'attuazione del PNRR, prot. n. 1924 del 5 febbraio 2026, prot. n. 326 del 9 marzo 2026, prot. n. 3622 dell'11 marzo 2026, prot. n. 5352 dell'8 aprile 2026 e prot. n. 8597 del 4 giugno 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Di-



partimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. n. 14084 dell'11 dicembre 2025 e prot. n. 2038 del 23 febbraio 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prot. n. 40 del 5 gennaio 2026 e prot. n. 3802 del 24 febbraio 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, prot. n. 145883 del 26 marzo 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e prot. n. 10438 dell'11 marzo 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario sisma, con le quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi per i quali procedere alla presa d'atto delle rinunce ai contributi definitivamente assegnati, completo dei relativi CUP e dell'importo cui si intende rinunciare;

Ritenuto opportuno, pertanto, di procedere alla presa d'atto delle rinunce ai contributi assegnati con i menzionati decreti del Ragioniere generale dello Stato, in esito alla quale le risorse che rientrano nella disponibilità del fondo sono pari a complessivi euro 98.627.280,90;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi già ricompresi negli allegati ai decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, id 25491 del 28 marzo 2023, n. 159 del 26 maggio 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 153 del 2 aprile 2024 e n. 157 del 19 aprile 2024 per i quali è stata comunicata dalle amministrazioni statali titolari la rinuncia alle risorse definitivamente assegnate a titolo di fondo opere indifferibili.

2. In esito alla presa d'atto delle menzionate rinunce, le risorse che rientrano nella disponibilità del fondo sono pari a complessivi euro 98.627.280,90 di cui euro 73.261.673,82 per interventi a valere sul PNRR ed euro 25.365.607,08 per interventi relativi ad altri ambiti.

3. L'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi delle rinunce, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali istanti.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

26A04768

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» a spostare la sede principale di Milano, con contestuale diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 20 a 16 unità e, per l'intero corso, da 80 a 64 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 28 luglio 2022, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Milano, da via Vesio n. 22, che verrà chiusa, a Palermo, piazza Alberico Gentili n. 12, con contestuale diminuzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a sedici unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 21 luglio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Vista la comunicazione del 6 febbraio 2026, con la quale il predetto istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede principale di Milano, via Vesio n. 22, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-antropoanalitica» è autorizzata a spostare la sede principale di Milano, da via Vesio n. 22, che verrà chiusa, a Palermo, piazza Alberico Gentili n. 12.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è diminuito da venti a sedici unità e, per l'intero corso, da ottanta a sessantaquattro unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training school» a spostare la sede periferica di Spoleto, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza dell'11 aprile 2025, e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training school» ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Spoleto, da piazza del Mercato n. 28, che verrà chiusa, a via Arco di Druso n. 37, mantenendo il medesimo numero di allievi;



Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Vista la dichiarazione del 5 febbraio 2026, con la quale il predetto istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede periferica di Spoleto, piazza del Mercato n. 28, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training school» è autorizzato a spostare la sede periferica di Spoleto, da piazza del Mercato n. 28, che verrà chiusa, a via Arco di Druso n. 37, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04502

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «S.A.P.P. – Scuola dell'accademia di psicoterapia psicoanalitica» a spostare la sede principale di Roma, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi

di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 19 gennaio 2026, e successive integrazioni, con la quale la «S.A.P.P. - Scuola dell'accademia di psicoterapia psicoanalitica» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Roma, da via G. Sommeiller n. 40, che verrà chiusa, a largo Luigi Antonelli n. 30, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la dichiarazione in medesima data, con la quale il predetto Istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Roma, via G. Sommeiller n. 40, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 febbraio 2026 n. 65 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «S.A.P.P. - Scuola dell'accademia di psicoterapia psicoanalitica» è autorizzata a spostare la sede principale di Roma, da via G. Sommeiller n. 40, che verrà chiusa, a largo Luigi Antonelli n. 30, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04503



DECRETO 17 luglio 2026.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia psicoanalitica» a spostare la sede principale di Brescia, con contestuale aumento del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 11 a 20 unità e, per l'intero corso, da 44 a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto di psicologia psicoanalitica» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Brescia, da via Guerzoni n. 6, che verrà chiusa, a via Gezio Calini n. 30, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 11 a 20 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 18 dicembre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 19 marzo 2026 n. 79 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Vista la comunicazione del 22 aprile 2026 con la quale il predetto Istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede principale di Brescia, via Guerzoni n. 6, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia psicoanalitica» è autorizzato a spostare la sede principale di Brescia, da via Guerzoni n. 6, che verrà chiusa, a via Gezio Calini n. 30.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è aumentato da 11 a 20 unità e, per l'intero corso, da 44 a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04499

DECRETO 17 luglio 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Outdoor setting srl» a modificare la propria denominazione in «Outdoor setting – Scuola di specializzazione in psicoterapia multisetting».

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-



logica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 22 maggio 2026, e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Outdoor setting Srl» ha chiesto l'autorizzazione a modificare la propria denominazione in «Outodoor Setting - Scuola di specializzazione in psicoterapia multisetting»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 22 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Outdoor setting Srl» è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Outodoor Setting - Scuola di specializzazione in psicoterapia multisetting».

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04500

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arti pubblicitarie», in Copertino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

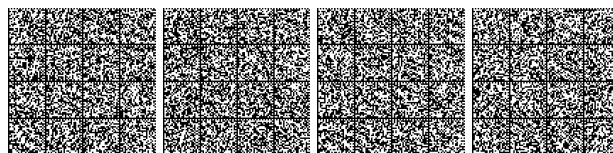
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2010, con il quale la società cooperativa «Arti pubblicitarie», con sede in Copertino (LE) (codice fiscale 02097670752), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cristiana Maggesi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 marzo 2026, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cristiana Maggesi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la direzione generale per i Servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Cristiana Maggesi, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Arti pubblicitarie», con sede in Copertino (LE) (codice fiscale 02097670752), l'avv. Simona Cinerario, nata a Lecce (LE) il 20 aprile 1974 (codice fiscale CNRSMN-74D60E506M), domiciliata in Monteroni di Lecce (LE), via Copertino n. 47.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04387

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.L. Service società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «B.L. Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 2.993,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 264.870,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -261.877,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 25 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

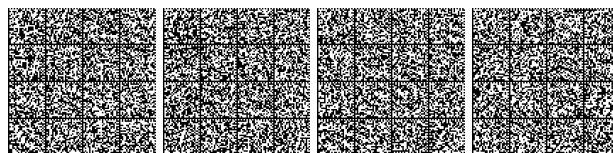
1. La società cooperativa «B.L. Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia (BS) (codice fiscale 02746650981), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Spassini, nato a Calcinato (BS) il 1° ottobre 1967 (codice fiscale SPSFRZ67R01B394D), domiciliato in Bedizzole (BS), via Ersone n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04388

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa degli alberi – Società cooperativa edilizia di abitazione», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Casa degli alberi - Società cooperativa edilizia di abitazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 215.307,00, si riscontra una massa debitoria di euro 372.042,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -157.080,00;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Casa degli alberi - Società cooperativa edilizia di abitazione», con sede in Pontedera (PI) (codice fiscale 02207370509), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Bocci, nata a Prato (PO) il 28 aprile 1967 (codice fiscale BCCSLV67D68G999F), ivi domiciliata in via Q. Balducci n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04389

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cataldo società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cataldo società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro 102.734,33 e il rapporto tra attivo circolante e debiti esigibili entro l'anno evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 19 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cataldo società cooperativa», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 07542660720), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Rizzo, nato a Taranto (TA) il 19 maggio 1972 (codice fiscale RZZFBA72E19L049S), ivi domiciliato in via Veneto n. 116.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04390

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Containers transport soc. coop. a r.l. in sigla C.C.T. s.c. a r.l. in liquidazione», in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

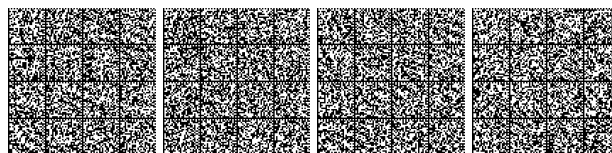
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 10 dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2010, con il quale la società cooperativa «Containers Transport soc. coop. a r.l. in sigla C.C.T. s.c.a.r.l. in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 02758710368), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cristiana Maggesi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 marzo 2026, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cristiana Maggesi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Cristiana Maggesi, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Containers Transport soc. coop. a.r.l. in sigla C.C.T. S.c.a.r.l. in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 02758710368), l'avv. Giacomo Barvas, nato a Bologna (BO) il 23 aprile 1989 (codice fiscale BRVGC89D23A944Y), ivi domiciliato in via Laura Bassi Veratti n. 69.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04391

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ediltek servizi per lo spettacolo e l'edilizia società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 10 dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ediltek servizi per lo spettacolo e l'edilizia società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 117.875,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 240.395,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 123.561,00;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 11 ottobre 2022;

Considerato che, con nota del 25 novembre 2022, il competente Ufficio ha comunicato al legale rappresentante della società che lo stato di scioglimento ex art. 2484, comma 4, codice civile e la messa in liquidazione volontaria non ostano all'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile, non essendo in alcun modo i primi preclusivi o alternativi a quest'ultimo;

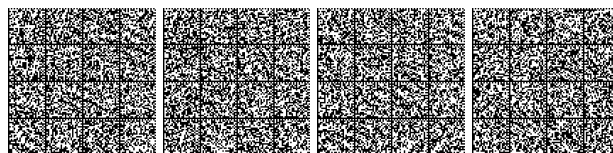
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ediltek servizi per lo spettacolo e l'edilizia società cooperativa a responsabilità limi-



tata in liquidazione», con sede in Mogliano Veneto (TV) (codice fiscale 04461470264), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Mion, nato a Verona (VR) il 4 dicembre 1961 (codice fiscale MNILRT61T04L781H), ivi domiciliato in piazza Cittadella n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04392

DECRETO 13 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopservice società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «Coopservice società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova (PD) (codice fiscale 00057540288), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 aprile 2026, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coopservice società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova (PD) (codice fiscale 00057540288), il dott. Alberto Dalla Libera, nato a Padova (PD) il 6 novembre 1963 (codice fiscale DLL-LRT63S06G224X), ivi domiciliato in piazza Giacomo Zanellato n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04516



DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia I Fontanili», in Segrate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia I Fontanili»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 647.847,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.142.414,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 550.497,00;

Considerato che in data 24 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 11 marzo 2026, con allegata situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2025;

Considerato che il competente ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 13 aprile 2026 ha comunicato alla società che, pur prendendo atto delle azioni intervenute dopo l'avvio del procedimento per ridurre il deficit, dall'esame della situazione patrimoniale prodotta permane lo stato di decozione dell'ente, confermato dal rapporto tra un attivo patrimoniale, pari a euro 12.574,00, e una massa debitoria pari a euro 55.307,00, nonché un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 42.733,00 e, di conseguenza, il proseguimento del procedimento volto all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa edilizia I Fontanili», con sede in Segrate (MI) (codice fiscale 04312390968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Sara Fiorucci, nata a Perugia (PG) il 31 agosto 1968 (codice fiscale FRCSRA68M71G478U), domiciliata in Milano (MI), Passaggio Degli Osii n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04517

DECRETO 13 agosto 2026.

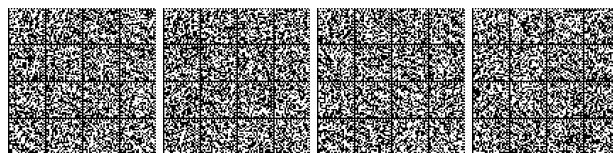
Liquidazione coatta amministrativa della «G. Emma – Società cooperativa sociale», in Bono e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «G. Emma - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro - 80.213,00 e l'ente è impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla perdita dell'unico appalto in essere con il Comune di Bono e dal deposito di un'istanza di fallimento;

Considerato che in data 30 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo PEC e al legale rappresentante tramite raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, non disponendo la cooperativa di un indirizzo PEC;

Considerato che la suddetta comunicazione per raccomandata è stata regolarmente consegnata ai due indirizzi in data 13 febbraio 2022, ai fini della corretta procedura di notificazione, e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Confederazione cooperative italiane in data 20 settembre 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «G. Emma - Società cooperativa sociale», con sede in Bono (SS) (codice fiscale 01128860903), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Pittaluga, nata a Calasetta (SU) il 28 settembre 1967 (codice fiscale PTTDNL-67P68B383N), ivi domiciliata in via Piemontesi n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04518

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gabriele società cooperativa sociale», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

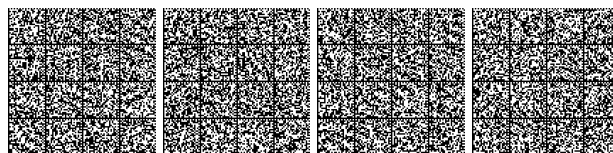
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 10 dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gabriele società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 327.101,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 369.338,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 27.055,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e/o TFR, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché dalla presenza di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;

Considerato che in data 18 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gabriele società cooperativa sociale», con sede in Manfredonia (FG) (codice fiscale 04075010712), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Teresa Mele, nata a Torremaggiore (FG) il 3 gennaio 1967 (codice fiscale MLETR-S67A43L273R), ivi domiciliata in via Einaudi n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04519

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grecale società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Lipomo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 10 dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

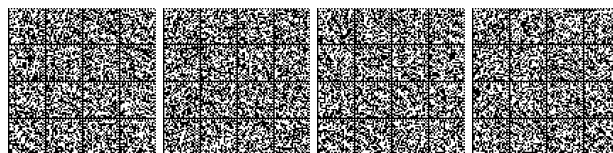
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Grecale società cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.278,59, si riscontra una massa debitoria di euro 356.031,65 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 275.753,06, dati che manifestano l'impossibilità dell'ente di concludere positivamente la procedura di liquidazione volontaria;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 21 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Grecale società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Lipomo (CO) (codice fiscale 03642270130), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Braganò, nato a Napoli (NA) il 15 giugno 1979 (codice fiscale BRGPLA79H15F839A), domiciliato in Milano (MI), via G. Donizetti n. 38.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04520

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Nuovo Pungitopo in liquidazione», in Ventasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Il nuovo Pungitopo in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 393.387,00, si riscontra una massa debitoria di euro 578.451,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 196.622,00;

Considerato che in data 9 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenuta in data 15 dicembre 2025, con la quale ha chiesto una dilazione del termine per produrre osservazioni e/o controdeduzioni di quindici giorni;

Considerato che in data 24 dicembre 2025 il competente ufficio ha accolto la richiesta di dilazione del termine per controdedurre, fissato al 15 gennaio 2026, invitando nel contempo il legale rappresentante a produrre una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2025, redatta in formato CEE, al fine di valutare la possibilità dell'ente di concludere positivamente la liquidazione volontaria;

Considerato che in data 19 gennaio 2026, il legale rappresentante ha trasmesso una relazione sullo stato attuale della liquidazione volontaria, accompagnata da una situazione patrimoniale aggiornata al 9 dicembre 2025;

Considerato che il competente ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 5 marzo 2026 ha comunicato alla società di aver preso atto delle azioni volte al ripianamento della condizione debitoria e ha chiesto di trasmettere una nuova situazione patrimoniale



al 31 dicembre 2025 in formato CEE entro e non oltre la data del 31 marzo 2026, in quanto non tutti i valori di bilancio risultavano chiaramente evidenziati;

Vista la nota del 1° aprile 2026, con la quale il liquidatore ha relazionato sullo stato della liquidazione volontaria e ha prodotto una situazione patrimoniale in formato CEE al 31 dicembre 2025, dalla quale si evince il permanere dello stato di insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 384.169,00, si riscontra una massa debitoria di euro 391.190,00 e un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro 18.282,00;

Vista la nota del 7 aprile 2026, con la quale la Direzione generale servizi di vigilanza, prendendo atto della situazione di oggettiva incapienza patrimoniale in cui versa la cooperativa, ha comunicato il proseguimento del procedimento di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data l'impossibilità della società di concludere positivamente la procedura di liquidazione volontaria;

Vista la nota dell'11 dicembre 2025, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha comunicato che la cooperativa non è più iscritta nei propri elenchi dal 4 giugno 2024;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Nuovo Pungitopo in liquidazione», con sede in Ventasso (RE) - (codice fiscale n. 02738810353), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cesario Verde, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 23 febbraio 1976 (codice fiscale VRDCSR76B23I234S), domiciliato in Bologna (BO), Galleria Cavour n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04521

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Konverge società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Konverge società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.925.792,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.243.457,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 321.110,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di ingenti debiti tributari e verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale;

Considerato che in data 10 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Konverge società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 09396041007), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Angela Innocente, nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 (codice fiscale NNCNGL64B44D181Q), domiciliata in Roma, via Costantino Maes n. 84.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04522

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tutto Natura società cooperativa in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante, liquidatore della società cooperativa «Tutto Natura società cooperativa in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa con carattere di urgenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale riferita all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, allegata alla suddetta istanza, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 43.697,40, si riscontra una massa debitoria di euro 286.750,66 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 243.052,96;

Considerato che lo stato di insolvenza si evince, altresì, dalla presenza di debiti verso fornitori e di debiti verso l'erario, come pure dal sussistere di decreti ingiuntivi e di atti di pignoramento;

Considerato che in data 2 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tutto Natura società cooperativa in liquidazione», con sede in Jesi (AN) (c.f. 02613250428), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara (PE) il 23 settembre 1972 (codice fiscale DPRML-R72P63G482W), ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04523

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «3D società cooperativa», in Calvenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «3D società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.791,00, si riscontra una massa debitoria di euro 90.358,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 84.567,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR;

Considerato che in data 16 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «3D società cooperativa», con sede in Calvenzano (BG) (codice fiscale 04295590162), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Simone, nato a Giussano (MB) il 14 ottobre 1980 (codice fiscale SMNDRA80R14E063G), domiciliato in Seregno (MB), vicolo Caprera n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04524

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.NI.MA. Lab Orvieto società cooperativa in liquidazione», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «A.NI.MA. Lab Orvieto società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro -80.991,10 e l'ente è impossibilitato a far fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 6 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A.NI.MA. Lab Orvieto società cooperativa in liquidazione», con sede in Orvieto (TR) (codice fiscale 01552080556), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tommaso Onori, nato a Terni (TR) il 5 maggio 1985 (codice fiscale NROTMS85E05L117W), ivi domiciliato in via Ercole Barbarasa n. 23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04525

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alternativa Onlus – Società cooperativa sociale», in Cassola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alternativa Onlus - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 17.359,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 170.066,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -160.749,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 13 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Considerato che, in data 15 maggio 2025, l'associazione di rappresentanza ha comunicato che la summenzionata cooperativa non risulta più iscritta nei propri elenchi a partire dal 4 giugno 2024;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Alternativa Onlus - Società cooperativa sociale», con sede in Cassola (VI) (C.F. 04359680248), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Samantha Visentin, nata a Piove di Sacco (PD) il 2 luglio 1982 (codice fiscale VSNSNT82L-42G693U), ivi domiciliata in via Gauslino n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04526

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gmb società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «GMB società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro



delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.749.134,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.223.987 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.504.814,00;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «GMB società cooperativa», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 06354170489), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Razzolini, nata ad Arezzo (AR) il 19 ottobre 1983 (codice fiscale RZZSL-V83R59A390Q), ivi domiciliata in via XXV Aprile n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Planet Service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Cortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

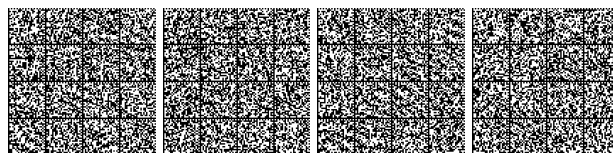
Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Planet Service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 214.557,00, si riscontra una massa debitoria di euro 319.244,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -112.325,00;

Considerato che in data 18 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Planet Service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», con sede in Cortona (AR) (codice fiscale 02257510517), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Capocchi, nato a Lucca (LU) il 2 novembre 1973 (codice fiscale CPCLSN-73S02E715D), domiciliato in Camaiore (LU), via Carlo Del Prete n. 45.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04528

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «So.Ve.La. Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Ceneselli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SO.VE.LA. Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 40.727,90, si riscontra una massa debitoria di euro 763.336,96 ed un patrimonio netto negativo di euro - 722.609,06;

Considerato che in data 13 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «SO.VE.LA. Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Ceneselli (RO) (codice fiscale n. 01516790290), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Pavan, nata a Rovigo (RO) il 26 marzo 1978 (codice fiscale PVNDNL78C66H620Y), domiciliata in San Martino di Venezze (RO), via Bisaglia n. 110.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04529

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lameneghina società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperativa ha chiesto che la società «Lameneghina società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 97.354,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.009.492,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 912.163,00;

Considerato che in data 2 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Lameneghina società cooperativa a r.l. in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 09298490963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Gizzi, nato a Pescara (PE) il 14 gennaio 1952 (codice fiscale GZZM-SM52A14G482X), domiciliato in Roma, via Anapo n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

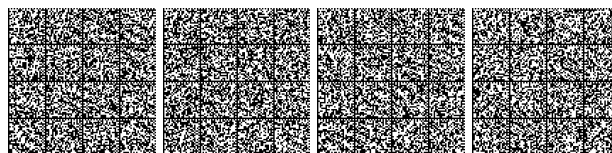
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04530



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2026.

Autorizzazione all'inclusione nell'elenco delle infrastrutture viarie che assumono la qualifica di *Smart Road* di tipo I.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIGITALIZZAZIONE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE AUTOSTRADE E LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI DI CONCESSIONE AUTOSTRADALI

Visto il regolamento (CE) n. 377/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010;

Vista la direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, recante: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b*), il quale prevede che agli organi di Governo spetta la definizione, tra l'altro, di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che elenca i soggetti autorizzati alla circolazione di prova per i quali non sussiste l'obbligo di munire della carta di circolazione i relativi veicoli;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare l'art. 8, il quale, ai fini del recepimento della richiamata direttiva n. 2010/40/UE, stabilisce i settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica, prevedendo che con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° giugno 2001, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che definisce le modalità con cui gli enti proprietari delle strade sono tenuti a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2014, n. 44, che adotta il Piano di azione nazionale sui Sistemi intelligenti di trasporto - ITS;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione e, contestualmente, istituita la nuova «Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza»;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni COM(2010)308 del 14 giugno 2010: «Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)», SEC(2010)716 e SEC(2010)717, che sollecita la diffusione delle applicazioni basate sull'uso del sistema EGNOS e di Galileo in Europa;

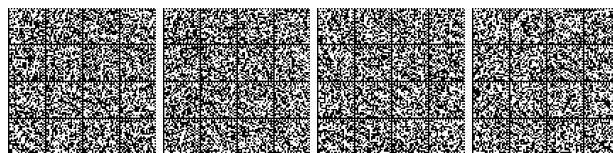
Vista la comunicazione dalla Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2016)766 del 30 novembre 2016: «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la dichiarazione sulla cooperazione nel campo della guida autonoma sottoscritta ad Amsterdam in data 15 aprile 2016 dai Ministri dei trasporti dell'Unione europea;

Considerato che la diffusione dei sistemi ITS comprende, come parte essenziale, un processo di trasformazione digitale verso infrastrutture viarie tecnologicamente avanzate definite «*Smart Road*»;

Considerato che la trasformazione digitale verso le «*Smart Road*» avviene in piena sintonia con i processi di



governo e gestione dell'innovazione del settore in atto in Europa, con particolare riferimento alla piattaforma europea C-ITS e alla iniziativa GEAR 2030;

Premesso che i criteri alla base del processo di trasformazione digitale e le specifiche tecniche e prestazionali sono stati condivisi con i principali portatori di interesse del settore nel corso di un articolato processo partenariale iniziato nel giugno 2016;

Considerato che il processo sopra descritto si articola in coerenza con gli indirizzi e le azioni della strategia «Connettere l'Italia» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui contenuto è quello dell'allegato Infrastrutture al DEF 2016, approvato in Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente e la realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise;

Ritenuto opportuno applicare il processo di trasformazione digitale a partire dalle infrastrutture stradali della rete TEN-T, con riferimento ai livelli *core* e *comprehensive*, nonché alle nuove infrastrutture o tratte infrastrutturali preesistenti di collegamento tra elementi della rete TEN-T, estendendolo progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, SNIT, la cui identificazione effettuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica del 2001 è stata adeguata nell'allegato «Connettere l'Italia» al documento di economia e finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2017 e ad altre infrastrutture di completamento da identificare con successivi atti di questo dicastero;

Considerata la veloce dinamica dell'innovazione nelle tecnologie del settore, nonché nelle ricerche e sperimentazioni internazionali sui veicoli automatizzati in modo da rendere concreti i potenziali vantaggi in termini di sicurezza ed efficienza del traffico stradale;

Considerato, altresì, che una fase inevitabile del processo di sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di laboratorio e in sede protetta e prima dell'introduzione sul mercato, riguarda le necessarie prove su strada dei veicoli automatizzati;

Considerato che le infrastrutture stradali e i servizi C-ITS sono destinati ad interagire sempre più in futuro con i veicoli ad elevati livelli di automazione e connessione che le percorrono;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2018, n. 70 (di seguito decreto ministeriale n. 70/2018), ed il relativo documento tecnico di cui

all'allegato A che fornisce la definizione di «*Smart Road*» identificandola in «... insieme di infrastrutture stradali, piattaforme tecnologiche e servizi che puntano agli obiettivi fondamentali della riduzione della incidentalità stradale, della interoperabilità con i veicoli di nuova generazione, della continuità con i servizi europei C-ITS, dello snellimento del traffico, della sostenibilità, della efficienza e della resilienza delle reti» e detta i requisiti funzionali del processo graduale di *digital transformation* della rete stradale esistente;

Visto altresì, il suddetto decreto ministeriale n. 70/2018 ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale, presso la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito l'«Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per il veicolo connesso e a guida automatica» (di seguito Osservatorio);

Visto il medesimo art. 20 del decreto ministeriale n. 70/2018, ai sensi del quale l'Osservatorio è presieduto dal direttore della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici ed è composto dai direttori delle Direzioni generali per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, da due rappresentanti della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, nonché da un rappresentante del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del direttore generale per i sistemi informativi e statistici n. 9 del 4 maggio 2019, che regola il funzionamento dell'Osservatorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, della Direzione generale per la digitalizzazione, ammesso alla registrazione il 26 agosto 2024 al n. 3238, dall'Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei conti.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, ammesso alla registrazione il 23 gennaio 2025 al n. 245, dall'Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei conti.

Vista la deliberazione del giorno 25 settembre 2025, acquisita agli atti della Direzione generale per la digitalizzazione, con prot. n. 19369 del 9 ottobre 2025, con la quale l'Osservatorio ha ritenuto, all'unanimità, di dotarsi di una procedura standardizzata volta alla valutazione delle domande di «*Bollinatura Smart Road*» di cui al decreto ministeriale n. 70/2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 70/2018, l'Osservatorio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle infrastrutture viarie che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, assumono la qualifica di *Smart Road*, verificando il rispetto delle specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto;

Acquisita la domanda da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura interessata relativa al tratto infrastrutturale autostradale A56 dal Km 7+400 al Km 13+600, in entrambe le direzioni, trasmessa con nota prot. n. 0014997 del 31 luglio 2025;



Considerato che in riferimento alla suddetta domanda di inclusione nell'elenco nazionale delle *Smart Road*, allo scopo di valutare la corrispondenza a quanto dichiarato nel documento «Relazione tecnica propedeutica alla richiesta di bollinatura *Smart Road*» in termini di:

conformità delle infrastrutture esistenti;
implementazione e qualificazione di sistemi tecnologici;

disponibilità di servizi ai viaggiatori;

rispondenza delle procedure operative e di gestione;

con nota prot. della Direzione generale sistemi informativi n. 21372 del 4 novembre 2025, l'Osservatorio ha conferito l'incarico di esecuzione delle verifiche tecniche al Centro nazionale della mobilità sostenibile dell'Università degli studi di Napoli (accettato con comunicazione PEC del 20 novembre 2025);

Acquisita la «Relazione di prova: verifiche *Smart Road*», redatta dal Centro nazionale della mobilità sostenibile in data 27 dicembre 2025, che attesta un livello di aderenza alle specifiche *Smart Road* conforme ai requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 70/2018, nonché la corretta operatività delle stesse;

Visto il verbale del 3 febbraio 2026, qui integralmente richiamato, nell'ambito del quale i membri dell'Osservatorio, preso atto della suddetta verifica con esito positivo, all'unanimità, autorizzano l'inserimento del tratto infrastrutturale di Tangenziale di Napoli, A56 dal Km 7+400 al Km 13+60, nell'elenco delle infrastrutture viarie allestite con tecnologie «*Smart Road*», ai sensi dell'art. 2, comma 1, conformi alle specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1, e per l'effetto autorizza il concessionario all'utilizzo, per quel tratto infrastrutturale, del logo identificativo di *Smart Road* di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 70/2018, si definiscono *Smart Road* le infrastrutture stradali per le quali è compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 70/2018, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 70/2018, le specifiche funzionali del processo di trasformazione digitale, da soddisfare da parte delle *Smart Road*, sono individuate al paragrafo 4, tabella 1, dell'allegato A «Specifiche funzionali», qui integralmente richiamato, e sono da implementare in accordo con le sezioni da A a C, di cui all'allegato A medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espone nella narrativa del presente decreto, che si intendono qui integralmente richiamate, il tratto infrastrutturale autostradale A56 dal Km 7+400

al Km 13+600, in entrambe le direzioni, assume la qualifica di *Smart Road* di tipo I come identificata all'art. 5 del decreto ministeriale n. 70/2018 e pertanto è incluso nell'elenco delle infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 70/2018.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto ministeriale n. 70/2018, l'infrastruttura viaria può fregiarsi del logo identificativo di *Smart Road* di cui al comma 5 del decreto ministeriale n. 70/2018, a far data dall'inclusione della stessa nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto direttoriale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Osservatorio.

Roma, 18 giugno 2026

Il direttore generale: BALDONI

Il direttore generale: MOSCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2522

26A04746

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 settembre 2026.

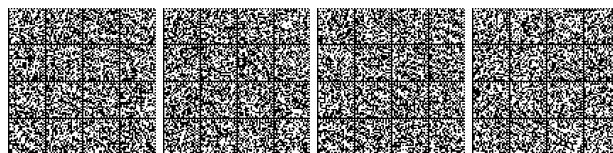
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nella Regione Veneto. (Ordinanza n. 1209).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Veneto;

Considerato che il territorio della Regione Veneto è interessato da una persistente situazione di deficit idrico determinata dalla combinazione di precipitazioni significativamente inferiori alla media climatica, temperature eccezionalmente elevate e ridotto accumulo nivale, che hanno comportato una marcata riduzione



delle portate dei principali corsi d'acqua regionali e della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con conseguenti criticità per l'approvvigionamento idropotabile e con prospettive di ulteriore aggravamento in relazione al perdurare delle attuali condizioni meteorologiche;

Considerato, altresì, che, anche in ragione dell'evoluzione del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva, non si prevedono condizioni meteorologiche tali da ipotizzare un significativo miglioramento delle attuali condizioni idrologiche e di disponibilità idrica e che, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, lo scenario in atto è suscettibile di evolvere rapidamente in una condizione emergenziale caratterizzata da diffuse criticità nell'approvvigionamento idrico, in particolare ad uso idropotabile, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché sulla sanità e sull'igiene pubblica;

Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccità sta provocando una situazione di grave *deficit* idrico in progressiva estensione, a partire dai bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, per i quali è già stata dichiarata la condizione di severità idrica elevata;

Considerato, altresì, che nel territorio della Regione Veneto si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure di tal genere eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione direttamente esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2005, recante «Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013, recante: «Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di comando e controllo del bacino del

fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni»;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto e, in relazione all'art. 7, anche delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento;

D'intesa, in relazione alle disposizioni di competenza, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la situazione di *deficit* idrico in atto di cui in premessa, il direttore dell'Area ambiente e tutela del territorio della Regione Veneto è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro quindici giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del Servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti:

a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggino, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attra-



verso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo per convogliare l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonché di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell'acqua.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, fatte salve le finalità e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazio-

ne sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Deroghe

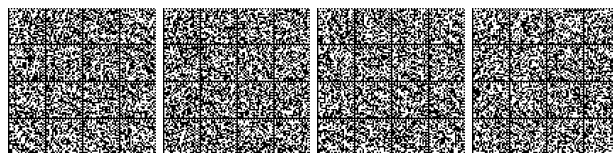
1. Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza conseguenti agli eventi emergenziali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie): per la realizzazione degli interventi in alveo e delle opere di messa in sicurezza idraulica, è ammessa la deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 (autorizzazioni e procedimenti di polizia idraulica per opere e interventi negli alvei e nelle pertinenze fluviali);

b) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrative contabili in materia di esecuzione dei contratti);

c) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani): per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 7 e 8 (procedimenti autorizzatori in materia di vincolo idrogeologico);

d) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrative contabili in materia di esecuzione dei contratti);



e) regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);

f) decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato);

g) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): per la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all'art. 5 (Valutazione di incidenza);

h) decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordinamento in materia di concessione di acque pubbliche): per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga all'art. 13 (determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo);

i) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);

l) legge 7 agosto 1990, n. 241 (Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi): è ammessa la deroga ai termini procedurali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

m) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): è ammessa la deroga all'art. 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al Titolo III (aree naturali protette regionali);

n) legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): è ammessa la deroga all'art. 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti dalla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

o) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): è ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);

p) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 191, comma 3 (principi di gestione e controllo di gestione);

q) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità): per accelerare le procedure finalizzate alla realiz-

zazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

r) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale): al fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;

s) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): è ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);

t) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): è ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);

u) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): è ammessa la deroga agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 (competenze delle regioni regolamenti edilizi titoli abilitativi edilizi, segnalazioni certificate, permessi di costruire e agibilità);

v) legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici allegato F): è ammessa la deroga agli articoli 51, 52, 53 e 54 in materia di interventi sulle strade vicinali;

z) legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico): è ammessa la deroga all'art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza gli interventi necessari.

2. È ammessa, altresì, la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

3. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del mede-



simo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23 regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAP;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e

l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,



possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 da lui individuato.

3. La regione, le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie, anche derivanti da altre linee di finanziamento statale o comunitario, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Gli interventi commissariali finanziati con le risorse aggiuntive di cui al comma 3 godono dell'impianto derogatorio previsto dall'art. 2 della presente ordinanza.

6. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto attuttore eventualmente individuato, è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

Ricognizione dei fabbisogni

1. Il Commissario delegato identifica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi individuati nella ricognizione di cui al comma 1, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Alle eventuali rimodulazioni e approvazioni del piano degli interventi, a seguito delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto di ricognizione di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti



relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 6.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità — nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 2, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 7.

Unità di comando e controllo

1. L'Unità di comando e controllo, di cui all'art. 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e dell'art. 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013, può essere attivata anche in relazione alla situazione emergenziale di grave *deficit* idrico.

2. Per lo svolgimento delle sue attività, di cui al comma 1, l'UCC opera sulla base delle informazioni, degli scenari previsionali e delle proposte fornite dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'art. 63-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Oneri per prestazioni di lavoro collegate all'emergenza

1. Il Commissario delegato può individuare tra il personale non dirigenziale della Regione Veneto e dei suoi enti o società partecipate e dei soggetti operanti sul territorio regionale individuati tra i soggetti attuatori o in avvalimento direttamente impegnato nelle attività commissariali, un numero massimo di dieci unità alle quali riconoscere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza e per ciascuna di esse, un'indennità nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite di quindici giorni mensili, cumulabile con l'eventuale indennità di elevata qualificazione prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del comparto e/o settore di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego. Il medesimo Commissario provvede al ristoro nei confronti dei relativi enti di appartenenza del personale individuato, entro il limite massimo di complessivi euro 35.000,00 comprensiva della quota di oneri assicurativi e previdenziali in capo agli stessi.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 sono quantificate le somme necessarie.

3. Con proprio provvedimento, il Commissario delegato può rimodulare in progressiva riduzione i limiti di cui al comma 2.

4. Gli emolumenti di cui al comma 2 sono cumulabili, fatta eccezione per gli emolumenti della stessa tipologia relativi alla medesima giornata, con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile in corso e possono essere riconosciuti nel limite massimo complessivo di ventidue giorni lavorativi mensili.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

26A04785



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Ricognizione sistematica delle rappresentanze diplomatiche attualmente esistenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Articolo unico

1. Le rappresentanze diplomatiche sono elencate negli allegati 1 (ambasciate) e 2 (rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali).

2. In caso di modifica della denominazione ufficiale delle città o dello Stato dove è fissata la sede delle rappresentanze diplomatiche di cui agli allegati 1 e 2, i riferimenti alle medesime ambasciate si intendono adeguati alle nuove denominazioni ufficiali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 28 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026
Reg. n. 2456

ALLEGATO I

AMBASCiate

	(A) Stato	(B) Città	(C) Ufficio
1	Afghanistan	Kabul (con temporanea operatività a Doha)	ambasciata
2	Albania	Tirana	ambasciata
3	Algeria	Algeri	ambasciata
4	Angola	Luanda	ambasciata
5	Arabia Saudita	Riad	ambasciata
6	Argentina	Buenos Aires	ambasciata
7	Armenia	Jerevan	ambasciata
8	Australia	Canberra	ambasciata
9	Austria	Vienna	ambasciata
10	Azerbaigian	Baku	ambasciata
11	Bahrein	Manama	ambasciata
12	Bangladesh	Dhaka	ambasciata
13	Belarus	Minsk	ambasciata
14	Belgio	Bruxelles	ambasciata
15	Bolivia	La Paz	ambasciata
16	Bosnia ed Erzegovina	Sarajevo	ambasciata
17	Brasile	Brasilia	ambasciata
18	Bulgaria	Sofia	ambasciata

19	Burkina Faso	Ouagadougou	ambasciata
20	Camerun	Yaoundé	ambasciata
21	Canada	Ottawa	ambasciata
22	Cile	Santiago	ambasciata
23	Cipro	Nicosia	ambasciata
24	Colombia	Bogotá	ambasciata
25	Corea	Seoul	ambasciata
26	Costa d'Avorio	Abidjan	ambasciata
27	Costa Rica	San José de Costa Rica	ambasciata
28	Croazia	Zagabria	ambasciata
29	Cuba	L'Avana	ambasciata
30	Danimarca	Copenaghen	ambasciata
31	Ecuador	Quito	ambasciata
32	Egitto	Il Cairo	ambasciata
33	El Salvador	San Salvador	ambasciata
34	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi	ambasciata
35	Eritrea	Asmara	ambasciata
36	Estonia	Tallinn	ambasciata
37	Etiopia	Addis Abeba	ambasciata
38	Federazione Russa	Mosca	ambasciata
39	Filippine	Manila	ambasciata
40	Finlandia	Helsinki	ambasciata
41	Francia	Parigi	ambasciata
42	Gabon	Libreville	ambasciata
43	Georgia	Tbilisi	ambasciata
44	Germania	Berlino	ambasciata
45	Ghana	Accra	ambasciata
46	Giappone	Tokyo	ambasciata
47	Giordania	Amman	ambasciata
48	Grecia	Atene	ambasciata
49	Guatemala	Città del Guatemala	ambasciata
50	Guinea	Conakry	ambasciata
51	India	Nuova Delhi	ambasciata
52	Indonesia	Jakarta	ambasciata
53	Iran	Teheran	ambasciata
54	Iraq	Baghdad	ambasciata
55	Irlanda	Dublino	ambasciata
56	Israele	Tel Aviv	ambasciata
57	Kazakhstan	Astana	ambasciata
58	Kenya	Nairobi	ambasciata
59	Kosovo	Pristina	ambasciata
60	Kuwait	Al Kuwait	ambasciata
61	Lettonia	Riga	ambasciata
62	Libano	Beirut	ambasciata
63	Libia	Tripoli	ambasciata
64	Lituania	Vilnius	ambasciata
65	Lussemburgo	Lussemburgo	ambasciata



66	Malaysia	Kuala Lumpur	ambasciata
67	Mali	Bamako	ambasciata
68	Malta	La Valletta	ambasciata
69	Marocco	Rabat	ambasciata
70	Mauritania	Nouakchott	ambasciata
71	Messico	Città del Messico	ambasciata
72	Moldova	Chisinau	ambasciata
73	Monaco	Monaco	ambasciata
74	Mongolia	Ulaanbaatar	ambasciata
75	Montenegro	Podgorica	ambasciata
76	Mozambico	Maputo	ambasciata
77	Myanmar	Yangon	ambasciata
78	Nicaragua	Managua	ambasciata
79	Niger	Niamey	ambasciata
80	Nigeria	Abuja	ambasciata
81	Norvegia	Oslo	ambasciata
82	Nuova Zelanda	Wellington	ambasciata
83	Oman	Mascate	ambasciata
84	Paesi Bassi	L'Aja	ambasciata
85	Pakistan	Islamabad	ambasciata
86	Panama	Panama	ambasciata
87	Paraguay	Asunción	ambasciata
88	Perù	Lima	ambasciata
89	Polonia	Varsavia	ambasciata
90	Portogallo	Lisbona	ambasciata
91	Qatar	Doha	ambasciata
92	Regno Unito	Londra	ambasciata
93	Repubblica Ceca	Praga	ambasciata
94	Repubblica del Congo	Brazzaville	ambasciata
95	Repubblica democratica del Congo	Kinshasa	ambasciata
96	Repubblica di Macedonia del Nord	Skopje	ambasciata
97	Repubblica Dominicana	Santo Domingo	ambasciata
98	Repubblica Popolare Cinese	Pechino	ambasciata
99	Romania	Bucarest	ambasciata
100	San Marino	San Marino	ambasciata
101	Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta	Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta	ambasciata
102	Senegal	Dakar	ambasciata
103	Serbia	Belgrado	ambasciata
104	Singapore	Singapore	ambasciata
105	Siria	Damasco	ambasciata
106	Slovacchia	Bratislava	ambasciata
107	Slovenia	Lubiana	ambasciata
108	Somalia	Mogadiscio	ambasciata
109	Spagna	Madrid	ambasciata
110	Sri Lanka	Colombo	ambasciata



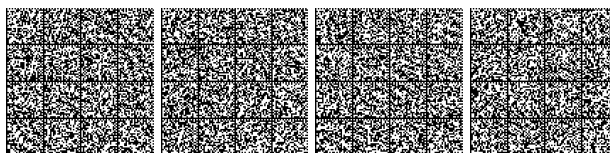
111	Stati Uniti d'America	Washington	ambasciata
112	Sud Africa	Pretoria	ambasciata
113	Sudan	Khartoum (con temporanea operatività ad Addis Abeba)	ambasciata
114	Svezia	Stoccolma	ambasciata
115	Svizzera	Berna	ambasciata
116	Tanzania	Dar-Es-Salaam	ambasciata
117	Thailandia	Bangkok	ambasciata
118	Tunisia	Tunisi	ambasciata
119	Turchia	Ankara	ambasciata
120	Turkmenistan	Ashgabat	ambasciata
121	Ucraina	Kiev	ambasciata
122	Uganda	Kampala	ambasciata
123	Ungheria	Budapest	ambasciata
124	Uruguay	Montevideo	ambasciata
125	Uzbekistan	Tashkent	ambasciata
126	Venezuela	Caracas	ambasciata
127	Vietnam	Hanoi	ambasciata
128	Yemen	Sana'a	ambasciata
129	Zambia	Lusaka	ambasciata
130	Zimbabwe	Harare	ambasciata

ALLEGATO 2

RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

	(A) Organizzazioni	(B) Città	(C) Equiparazione
1	Consiglio Atlantico	Bruxelles	ambasciata
2	Unione europea	Bruxelles	ambasciata
3	Organizzazioni Internazionali	Ginevra	ambasciata
4	Nazioni Unite	New York	ambasciata
5	Organizzazioni Internazionali	Parigi	ambasciata
6	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)	Parigi	ambasciata
7	Organizzazioni delle Nazioni Unite	Roma	ambasciata
8	Consiglio d'Europa	Strasburgo	ambasciata
9	Organizzazioni Internazionali	Vienna	ambasciata

26A04747



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1389
Yen	186,37
Corona ceca	24,156
Corona danese	7,4752
Lira Sterlina	0,85524
Fiorino ungherese	359,78
Zloty polacco	4,322
Nuovo leu romeno	5,232
Corona svedese	11,0445
Franco svizzero	0,9284
Corona islandese	142,8
Corona norvegese	10,9845
Rublo russo	-
Lira turca	53,9328
Dollaro australiano	1,6271
Real brasiliano	5,7885
Dollaro canadese	1,6064
Yuan cinese	7,7059
Dollaro di Hong Kong	8,9313
Rupia indonesiana	20560,16
Shekel israeliano	3,4592
Rupia indiana	109,2425
Won sudcoreano	1674,31
Peso messicano	19,8817
Ringgit malese	4,653
Dollaro neozelandese	1,9663
Peso filippino	70,278
Dollaro di Singapore	1,4696
Baht thailandese	38,244
Rand sudafricano	19,0664

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04667

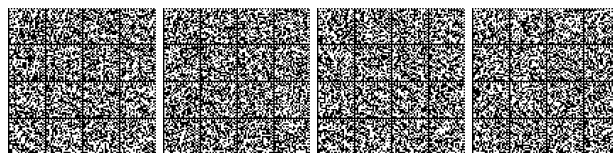
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1367
Yen	186,32
Corona ceca	24,187
Corona danese	7,4752
Lira Sterlina	0,8555
Fiorino ungherese	360,9
Zloty polacco	4,3265
Nuovo leu romeno	5,2319
Corona svedese	11,0625
Franco svizzero	0,9319
Corona islandese	142,4
Corona norvegese	11,0055
Rublo russo	-
Lira turca	53,8564
Dollaro australiano	1,6312
Real brasiliano	5,8158
Dollaro canadese	1,6036
Yuan cinese	7,6969
Dollaro di Hong Kong	8,9136
Rupia indonesiana	20576,77
Shekel israeliano	3,4747
Rupia indiana	108,961
Won sudcoreano	1658,96
Peso messicano	19,8629
Ringgit malese	4,6514
Dollaro neozelandese	1,9693
Peso filippino	70,059
Dollaro di Singapore	1,4702
Baht thailandese	38,204
Rand sudafricano	19,0797

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04668



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,138
Yen	186,27
Corona ceca	24,19
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,85635
Fiorino ungherese	362,18
Zloty polacco	4,327
Nuovo leu romeno	5,2353
Corona svedese	11,053
Franco svizzero	0,9332
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	10,998
Rublo russo	-
Lira turca	53,9386
Dollaro australiano	1,6397
Real brasiliano	5,8268
Dollaro canadese	1,6051
Yuan cinese	7,7
Dollaro di Hong Kong	8,9246
Rupia indonesiana	20566,33
Shekel israeliano	3,4848
Rupia indiana	108,8475
Won sudcoreano	1652,77
Peso messicano	19,8871
Ringgit malese	4,6539
Dollaro neozelandese	1,9709
Peso filippino	69,878
Dollaro di Singapore	1,471
Baht thailandese	38,157
Rand sudafricano	19,0614

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04669

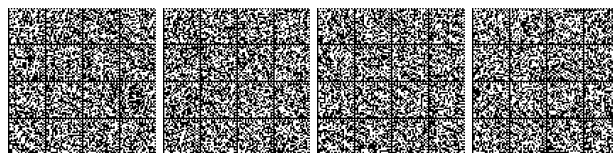
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1476
Yen	186,99
Corona ceca	24,167
Corona danese	7,4749
Lira Sterlina	0,85715
Fiorino ungherese	361,83
Zloty polacco	4,3078
Nuovo leu romeno	5,2434
Corona svedese	11,0098
Franco svizzero	0,9324
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	10,9758
Rublo russo	-
Lira turca	54,4107
Dollaro australiano	1,6439
Real brasiliano	5,8535
Dollaro canadese	1,6119
Yuan cinese	7,7521
Dollaro di Hong Kong	9,0018
Rupia indonesiana	20746,89
Shekel israeliano	3,5226
Rupia indiana	109,808
Won sudcoreano	1645,31
Peso messicano	19,9684
Ringgit malese	4,6851
Dollaro neozelandese	1,9646
Peso filippino	70,623
Dollaro di Singapore	1,4775
Baht thailandese	38,496
Rand sudafricano	19,03

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04670



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 31 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1485
Yen	184,03
Corona ceca	24,212
Corona danese	7,4752
Lira Sterlina	0,85573
Fiorino ungherese	364,25
Zloty polacco	4,3135
Nuovo leu romeno	5,2467
Corona svedese	10,9855
Franco svizzero	0,9304
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	10,942
Rublo russo	-
Lira turca	54,5829
Dollaro australiano	1,6365
Real brasiliano	5,8095
Dollaro canadese	1,6126
Yuan cinese	7,7539
Dollaro di Hong Kong	9,0079
Rupia indonesiana	20733,18
Shekel israeliano	3,5114
Rupia indiana	109,5495
Won sudcoreano	1657,99
Peso messicano	19,9512
Ringgit malese	4,6933
Dollaro neozelandese	1,9589
Peso filippino	70,367
Dollaro di Singapore	1,4757
Baht thailandese	38,435
Rand sudafricano	19,0364

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04671

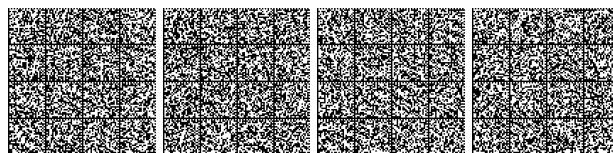
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 3 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1535
Yen	180,73
Corona ceca	24,206
Corona danese	7,4749
Lira Sterlina	0,85633
Fiorino ungherese	363,98
Zloty polacco	4,3033
Nuovo leu romeno	5,2455
Corona svedese	10,9845
Franco svizzero	0,932
Corona islandese	142
Corona norvegese	10,9965
Rublo russo	-
Lira turca	54,8333
Dollaro australiano	1,6463
Real brasiliano	5,8454
Dollaro canadese	1,6181
Yuan cinese	7,7891
Dollaro di Hong Kong	9,0464
Rupia indonesiana	20736,99
Shekel israeliano	3,5194
Rupia indiana	109,9725
Won sudcoreano	1646,1
Peso messicano	19,9794
Ringgit malese	4,7242
Dollaro neozelandese	1,9636
Peso filippino	70,279
Dollaro di Singapore	1,4783
Baht thailandese	38,452
Rand sudafricano	18,9979

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04672



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1515
Yen	181,26
Corona ceca	24,2
Corona danese	7,4754
Lira Sterlina	0,85639
Fiorino ungherese	362,3
Zloty polacco	4,3063
Nuovo leu romeno	5,251
Corona svedese	10,9925
Franco svizzero	0,9319
Corona islandese	142
Corona norvegese	10,9925
Rublo russo	-
Lira turca	54,7606
Dollaro australiano	1,6377
Real brasiliano	5,8503
Dollaro canadese	1,6191
Yuan cinese	7,7767
Dollaro di Hong Kong	9,0316
Rupia indonesiana	20712,15
Shekel israeliano	3,485
Rupia indiana	109,8285
Won sudcoreano	1643,32
Peso messicano	19,9072
Ringgit malese	4,7125
Dollaro neozelandese	1,9568
Peso filippino	70,243
Dollaro di Singapore	1,4767
Baht thailandese	38,385
Rand sudafricano	18,9316

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04673

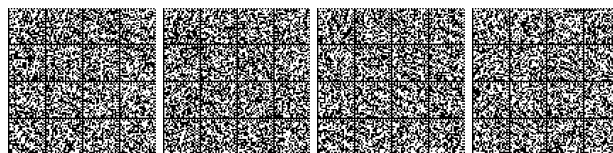
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1554
Yen	182,08
Corona ceca	24,195
Corona danese	7,4753
Lira Sterlina	0,8572
Fiorino ungherese	362,08
Zloty polacco	4,306
Nuovo leu romeno	5,2469
Corona svedese	10,9345
Franco svizzero	0,9345
Corona islandese	141,8
Corona norvegese	10,9835
Rublo russo	-
Lira turca	54,9691
Dollaro australiano	1,6385
Real brasiliano	5,9102
Dollaro canadese	1,623
Yuan cinese	7,7989
Dollaro di Hong Kong	9,0619
Rupia indonesiana	20648,04
Shekel israeliano	3,4672
Rupia indiana	109,9045
Won sudcoreano	1644,97
Peso messicano	19,8867
Ringgit malese	4,7291
Dollaro neozelandese	1,968
Peso filippino	70,192
Dollaro di Singapore	1,4806
Baht thailandese	38,29
Rand sudafricano	18,8869

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04674



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1542
Yen	182,17
Corona ceca	24,21
Corona danese	7,4755
Lira Sterlina	0,85705
Fiorino ungherese	363,75
Zloty polacco	4,299
Nuovo leu romeno	5,2543
Corona svedese	10,924
Franco svizzero	0,9346
Corona islandese	142
Corona norvegese	11,0003
Rublo russo	-
Lira turca	54,9341
Dollaro australiano	1,639
Real brasiliano	5,9138
Dollaro canadese	1,6156
Yuan cinese	7,7898
Dollaro di Hong Kong	9,0542
Rupia indonesiana	20659,66
Shekel israeliano	3,4774
Rupia indiana	109,9085
Won sudcoreano	1643,09
Peso messicano	19,9117
Ringgit malese	4,7201
Dollaro neozelandese	1,9619
Peso filippino	70,165
Dollaro di Singapore	1,4798
Baht thailandese	38,164
Rand sudafricano	18,8244

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04675

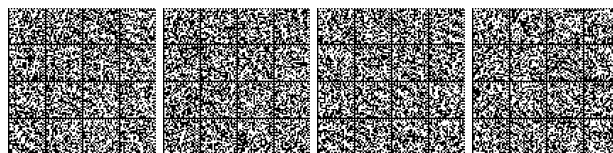
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1535
Yen	182,64
Corona ceca	24,261
Corona danese	7,4756
Lira Sterlina	0,85765
Fiorino ungherese	364,5
Zloty polacco	4,2983
Nuovo leu romeno	5,2525
Corona svedese	10,9455
Franco svizzero	0,9347
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	10,975
Rublo russo	-
Lira turca	55,0287
Dollaro australiano	1,6384
Real brasiliano	5,8826
Dollaro canadese	1,616
Yuan cinese	7,7834
Dollaro di Hong Kong	9,0491
Rupia indonesiana	20584,96
Shekel israeliano	3,4638
Rupia indiana	109,8275
Won sudcoreano	1633,3
Peso messicano	19,7884
Ringgit malese	4,719
Dollaro neozelandese	1,9646
Peso filippino	70,21
Dollaro di Singapore	1,4775
Baht thailandese	38,129
Rand sudafricano	18,7136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04676



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1555
Yen	183,31
Corona ceca	24,252
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,85565
Fiorino ungherese	363,65
Zloty polacco	4,2993
Nuovo leu romeno	5,2433
Corona svedese	10,9655
Franco svizzero	0,934
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,986
Rublo russo	-
Lira turca	55,1116
Dollaro australiano	1,6359
Real brasiliano	5,8764
Dollaro canadese	1,6108
Yuan cinese	7,7931
Dollaro di Hong Kong	9,0653
Rupia indonesiana	20521,74
Shekel israeliano	3,4671
Rupia indiana	110,1228
Won sudcoreano	1636,9
Peso messicano	19,8182
Ringgit malese	4,7266
Dollaro neozelandese	1,9613
Peso filippino	70,197
Dollaro di Singapore	1,4785
Baht thailandese	38,146
Rand sudafricano	18,6928

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04677

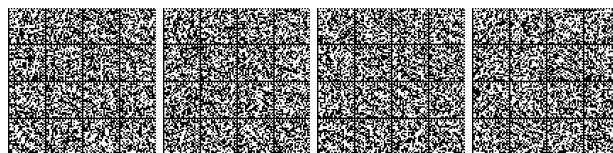
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,154
Yen	183,72
Corona ceca	24,243
Corona danese	7,4757
Lira Sterlina	0,85483
Fiorino ungherese	364,45
Zloty polacco	4,2965
Nuovo leu romeno	5,2401
Corona svedese	10,9635
Franco svizzero	0,9351
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,9705
Rublo russo	-
Lira turca	55,0766
Dollaro australiano	1,6336
Real brasiliano	5,891
Dollaro canadese	1,6084
Yuan cinese	7,7841
Dollaro di Hong Kong	9,0546
Rupia indonesiana	20584,76
Shekel israeliano	3,4611
Rupia indiana	110,1375
Won sudcoreano	1629,64
Peso messicano	19,7591
Ringgit malese	4,7227
Dollaro neozelandese	1,9626
Peso filippino	70,599
Dollaro di Singapore	1,4773
Baht thailandese	38,203
Rand sudafricano	18,6706

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04678



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1545
Yen	183,67
Corona ceca	24,254
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,85358
Fiorino ungherese	364,1
Zloty polacco	4,3043
Nuovo leu romeno	5,2403
Corona svedese	10,9965
Franco svizzero	0,9366
Corona islandese	141,8
Corona norvegese	10,936
Rublo russo	-
Lira turca	55,1363
Dollaro australiano	1,6327
Real brasiliano	5,9523
Dollaro canadese	1,6077
Yuan cinese	7,785
Dollaro di Hong Kong	9,0594
Rupia indonesiana	20599,86
Shekel israeliano	3,4514
Rupia indiana	110,069
Won sudcoreano	1636,08
Peso messicano	19,6974
Ringgit malese	4,7167
Dollaro neozelandese	1,9675
Peso filippino	70,681
Dollaro di Singapore	1,4766
Baht thailandese	38,168
Rand sudafricano	18,627

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04679

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1534
Yen	183,77
Corona ceca	24,226
Corona danese	7,4757
Lira Sterlina	0,8549
Fiorino ungherese	362,85
Zloty polacco	4,3048
Nuovo leu romeno	5,2444
Corona svedese	11,0285
Franco svizzero	0,9373
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,986
Rublo russo	-
Lira turca	55,1035
Dollaro australiano	1,6356
Real brasiliano	5,9759
Dollaro canadese	1,6089
Yuan cinese	7,7774
Dollaro di Hong Kong	9,0506
Rupia indonesiana	20595,28
Shekel israeliano	3,4383
Rupia indiana	110,0815
Won sudcoreano	1638,16
Peso messicano	19,6694
Ringgit malese	4,7139
Dollaro neozelandese	1,9735
Peso filippino	70,732
Dollaro di Singapore	1,4765
Baht thailandese	38,212
Rand sudafricano	18,5914

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04680



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1567
Yen	183,93
Corona ceca	24,205
Corona danese	7,4757
Lira Sterlina	0,8545
Fiorino ungherese	362,58
Zloty polacco	4,3068
Nuovo leu romeno	5,2427
Corona svedese	10,999
Franco svizzero	0,939
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,9325
Rublo russo	-
Lira turca	55,3879
Dollaro australiano	1,6333
Real brasiliano	5,9873
Dollaro canadese	1,6049
Yuan cinese	7,7977
Dollaro di Hong Kong	9,077
Rupia indonesiana	20573,53
Shekel israeliano	3,4118
Rupia indiana	110,3818

Won sudcoreano	1632,42
Peso messicano	19,6592
Ringgit malese	4,7263
Dollaro neozelandese	1,9642
Peso filippino	71,008
Dollaro di Singapore	1,4784
Baht thailandese	38,316
Rand sudafricano	18,6978

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04681
MINISTERO DELLA DIFESA
**Concessione della croce di bronzo
al merito dell'Esercito**

«Glorioso reparto dell'Arma del Genio interveniva con granitica determinazione e intelligente risolutezza nelle aree della costa ionica della Sicilia e del territorio di Niscemi duramente colpiti da un evento meteorologico di straordinaria intensità con conseguenti fenomeni franosi. In uno scenario di grave instabilità geologica e sotto incessanti precipitazioni, il personale del 4° reggimento operava senza sosta, anche di notte, per il ripristino della viabilità gravemente compromessa. Con perizia e generosità, attraverso l'impiego efficace di mezzi speciali, i guastatori rimuovevano ingenti quantità di detriti e realizzavano una via alternativa provvisoria, permettendo la riapertura dei collegamenti e sottraendo così le comunità dall'isolamento. L'insigne operato, condotto con encomiabile abnegazione e dedizione a salvaguardia della pubblica incolumità, ha accresciuto il lustro e il decoro della Forza armata, quale Istituzione al servizio del Paese». Santa Teresa di Riva e Furci Siculo (ME), gennaio 2026, e Niscemi (CL), gennaio - marzo 2026.

26A04731

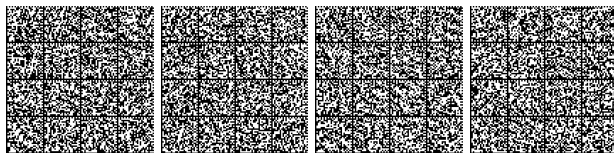
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-211) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

